

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

- Sezione Lavoro e Previdenza-

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

PER

Esposito Mario Francesco, nato a Caserta, il 12/07/1992, residente a Ercolano in Corso Resina n. 358, codice fiscale SPS MFR 92L12 B963T, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza nella seduta del 6 dicembre 2022 prot. 20221209, a seguito di domanda del 3 ottobre 2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Biamonte, codice fiscale BMN MHL 63R23 D086E, in forza di mandato a margine al presente atto e presso il cui Studio, sito in Rende (CS) alla Via Genova n°8, elegge domicilio, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al presente giudizio presso il medesimo indirizzo anche a mezzo fax al numero 0984/466273 o a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi a avvmichelebiamonte@cnfpec.it

- ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro

- Resistente

NONCHÈ

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro

- Resistente

E NEI CONFRONTI DI

Caglianone Vincenzo

E

Sprovieri Vincenzo

- Potenziali Resistenti – Controinteressati



SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come *il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria provinciale. Il petitum del presente giudizio è costituito da una erronea attribuzione di una supplenza, pur senza contestare i punteggi attribuiti e di cui gode sia il ricorrente che i controinteressati*

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria o all'ottenimento di una supplenza, come nel caso che ci occupa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

FATTO

Il Sig. Esposito Mario Francesco, in data 12 agosto 2022 presentava presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza apposita domanda di conferimento incarichi e tempo determinato, in quanto regolarmente inserito nelle seguenti classi di concorso:

- 1) A048 (posizione 113, punteggio 46)**
 - 2) A049 (posizione 162, punteggio 40)**
 - 3) EEMM Educazione Motoria II fascia – Graduatorie incrociate**
 - 4) MM Scuola secondaria di I grado, seconda fascia;**
 - 5) CC scuola secondaria II grado, seconda fascia**
- nelle Graduatorie provinciali per le supplenze/GPS**

In data 22 settembre 2022 veniva pubblicato decreto di nomina di incarichi a tempo determinato – secondo turno - "Registro Ufficiale U. 0010972. 22.09.22" con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza, individuava i docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali, **dal 24 settembre 2022 e fino al termine delle attività didattiche** su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza. Al suddetto decreto veniva allegato il Bollettino di nomine del secondo Turno.

In conseguenza di detta pubblicazione, e precisamente con il bollettino di nomine del secondo turno, risultavano assegnatari di nomine i seguenti docenti:

- 1) Caglianone Vincenzo**



A) posto in graduatoria 125 - **Punti 43** per la classe di concorso A048

B) posto in graduatoria 121 - **Punti 43** per la classe di concorso A049

2) Sprovieri Vincenzo

A) posto in graduatoria 131 - **Punti 41** per la classe di concorso A048

B) posto in graduatoria 126 - **Punti 41** per la classe di concorso A049

Il tutto a discapito dell'odierno ricorrente, assegnatario di Punti 46 per la classe di concorso A048.

Più specificatamente, il sig. Caglianone Francesco otteneva conferimento di incarico a tempo determinato per EEMM presso Amantea – Campora San Giovanni IC – per uno spezzone di 8 ore con punteggio 43, mentre il sig. Sprovieri Vincenzo otteneva conferimento di incarico a tempo determinato per EEMM presso Montalto - Taverna – per uno spezzone di 10 ore con punteggio 41.

E' opportuno precisare che le sedi assegnate per la classe di concorso EEMM, cioè spezzone di 10 h Taverna di Montalto e spezzone di 8 h Amantea Campora San Giovanni I.C., venivano espresse e richieste dal ricorrente rispettivamente:

- nell'ambito del Distretto 22, (Taverna di Montalto) indicato come preferenza n° 142,
- nell'ambito del Distretto 17 (Amantea Campora San Giovanni I.C) indicato come preferenza n° 147.

Il sig. Esposito Mario Francesco, pertanto, pur godendo di un punteggio superiore a quello dei citati controinteressati, non é risultato essere assegnatario di supplenza annuale.

Per l'attribuzione delle suddette supplenze, infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale è ricorso al criterio delle cosiddette “graduatorie incrociate” per come regolamentate dai comma 4 e 5 dell'art.12 dell'Ordine Ministeriale n.60/2020 che prevedono, in caso di necessità di individuare un “*aspirante privo di titolo di specializzazione*”....l'obbligo di tener conto “*della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio*” in caso di plurime graduatorie.

Ebbene, poiché non esiste una graduatoria EEMM Educazione Motoria, va da sé che l'USR ha utilizzato, nell'assegnare le supplenze per cui oggi è causa, i punteggi delle graduatorie A048 ed A049.



Tuttavia, durante le operazioni di formazione delle graduatorie, il Sig. Esposito si è trovato ad essere, ingiustamente, superato nell'assegnazione della supplenza, da altri colleghi che sarebbero dovuti risultare collocati in posizione inferiore nella graduatoria delle relative classi di concorso. Nello specifico è evidente che vi sia stato un errore di attribuzione delle suddette supplenze, atteso che il miglior punteggio dell'odierno ricorrente è pari a 46 (la classe di concorso A048), contro punti 43 del sig. Caglianone e punti 41 del Sig. Sprovieri.

La mancata assegnazione della supplenza in favore del ricorrente, presso le sedi indicate e disponibili, si appalesa ingiusta ed arbitraria e costituisce null'altro che il risultato dei grossolani errori e/o atti contrari alla legge posti in essere dall'Amministrazione Scolastica, conseguente all'errata formazione delle graduatorie.

Con PEC inviata il 24 settembre 2022 il sig. Esposito proponeva reclamo amministrativo avverso il decreto di nomina e la pubblicazione del relativo bollettino con cui si attribuivano i citati incarichi a tempo determinato ai sigg.ri Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo

Ad oggi, l'U.S.R. non ha dato riscontro/risposta al suddetto reclamo, ad eccezione di una generica comunicazione di "riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti pervenuti" con cui si ribadivano le linee guida dell'U.S.R. in merito ai criteri di attribuzione delle supplenze e del funzionamento dell'algoritmo alla base di tali assegnazioni, connesse e collegate alle preferenze espresse, e si comunicava genericamente a tutti i ricorrenti che non sarebbero state fornite risposte individuali.

La suddetta generica risposta, però, si ritiene che non sia relativa alla posizione dell'Esposito in quanto lo stesso HA ESPRESSO LA PROPRIA PREFERENZA PER LE SEDI ASSEGNATE ai due controinteressati, titolari di un PUNTEGGIO INFERIORE RISPETTO A QUELLO RICONOSCIUTO ALL'ODIERNO RICORRENTE.

A quanto finora esposto, va aggiunta la circostanza che l'odierno ricorrente, esercitava il proprio diritto, ai sensi della Legge 241/90, di accesso agli atti della procedura. Con richiesta inviata a mezzo pec il 31 ottobre 2022, il sig. Esposito richiedeva formalmente di prendere visione degli atti della procedura di formazione delle graduatorie, con particolare riferimento ai controinteressati sigg.ri Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo, con espresso ed esplicito riferimento agli indirizzi di residenza dei precitati controinteressati.



Per tutta risposta, Il Ministero dell'Istruzione – USR Calabria – AT Cosenza, con pec dell'11 novembre 2022, anziché ammettere il chiesto accesso agli atti, forniva una improponibile ed ingiustificata motivazione circa la mancata nomina dell'odierno ricorrente.

In particolare, come da nota che si allega al presente ricorso, si afferma testualmente, da parte del Ministero resistente: *“Lei ha partecipato al PRIMO turno di nomina sui posti in quel turno disponibili, non avendo indicato tra le proprie preferenze tutte le sedi disponibili, in quel turno risulta rinunciatario e come tale non ha diritto a partecipare ai successivi turni di nomina; come noto le nomine non sono soggette a rifacimento e pertanto si procede all'individuazione dall'ultimo dei non individuati dal precedente turno, nel caso di specie, l'ultimo individuato nel PRIMO turno per EEEM (si ribadisce turno a cui lei partecipa) è in posizione 119 e quindi in SECONDO TURNO DI NOMINA la convocazione riparte da posizione 120.*

Gli aspiranti indicati nella sua richiesta risultano tutti nominati in SECONDO TURNO DI NOMINA, pertanto, non risulta esserci un interesse diretto rispetto alle posizioni dei predetti, posto che partecipano ad un turno differente a quello a cui lei ha partecipato”.

In sostanza, da ciò che è dato comprendere alla luce della suddetta risposta, il sig. Esposito avrebbe partecipato al primo turno di nomina poiché in graduatoria collocato meglio dei due controricorrenti, i quali invece avrebbero partecipato al secondo turno di nomina.

La mancata assegnazione di supplenza in favore dell'Esposito sarebbe stata determinata dalla mancata indicazione di sedi libere e disponibili coincidenti con le preferenze espresse dall'Esposito.

Ebbene, la risposta e le motivazioni contenute nella suddetta pec generano maggiore confusione e sono la dimostrazione di una erronea attribuzione di supplenze in danno del sig. Esposito Mario Francesco.

Infatti, per ciò che concerne la posizione in graduatoria del Sig. Esposito, per la classe di concorso A048 il ricorrente viene collocato alla posizione n° 149, ben oltre la posizione n° 120 da cui sarebbero ripartite le nomine del Secondo Turno.

Invece, per quanto riguarda la graduatoria EEEM, la stessa non esiste o, per lo meno, non è mai stata pubblicata. Per la classe di concorso EEEM, infatti, viene utilizzato il diverso sistema delle c.d. graduatorie incrociate.



Pur a non voler considerare la circostanza, agevolmente verificabile sul sito dell'amministrazione resistente all'indirizzo www.istruzione.calabria.it, che non risultano visionabili le graduatorie EEEM, è opportuno soffermarsi sulle modalità di formazione delle suindicate graduatorie EEEM.

Le graduatorie incrociate si formano facendo confluire i docenti delle diverse classi di concorso in un'unica graduatoria del medesimo grado di istruzione, in base al miglior punteggio e collocamento di fascia. Lo scorrimento delle suddette graduatorie incrociate, per grado di istruzione (dunque graduatorie distinte per primo e secondo grado), avverrà nell'ordine seguente:

GaE incrociate;

GPS incrociate di prima fascia;

GPS incrociate di seconda fascia.

Invero, per come sopra già ribadito, la graduatoria EEEM non risulta mai essere stata pubblicata (e forse neanche redatta) con conseguente impossibilità di utilizzo dell'algoritmo Ministeriale con cui sono state gestite le assegnazioni delle supplenze e lo scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione resistente ha, in maniera ingiustificata ed illegittima, violato le regole dello scorrimento in graduatoria conferendo incarichi di supplenza a docenti titolari di punteggi inferiori rispetto a quello in godimento del ricorrente.

Dall'analisi della graduatoria comunicata e in ordine ai criteri circa la sua formazione, emerge nitidamente il danno provocato all'odierno ricorrente, il quale, pur in possesso di un punteggio superiore a quello di altri assegnatari, in virtù di un fantomatico, misterioso e non legittimo scorrimento delle posizioni in graduatoria, si è visto privato del diritto sacrosanto all'assegnazione della supplenza per la classe di concorso indicata.

Ed invero, come già chiarito nella parte in fatto, parte ricorrente avrebbe avuto diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 24 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 presso Amantea – Campora San Giovanni IC o, in alternativa presso Montalto – Taverna. Il sig. Esposito Mario Francesco, dunque, ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutto il periodo dal 24 settembre 2022. alla data di effettiva attribuzione della supplenza reclamata.

Va pertanto accertato il diritto del ricorrente alla stipula del contratto in luogo di Caglianone Francesco presso I.C. Amantea – Campora San Giovanni IC, oppure, in alternativa, alla stipula del contratto in luogo di Sprovieri Vincenzo presso Montalto – Ta-



verna, a far data dal 24 settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), con conseguente condanna del Ministero al risarcimento dei danni, sia ai fini giuridici che ai fini economici, con la corresponsione della retribuzione ed alla attribuzione dei punti per il servizio cui lo stesso avrebbe avuto diritto di prestare.

- SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA E SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA CONVOCAZIONE PER SUPPLENZE. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI AI FINI ECONOMICI E SUL RISARCIMENTO DANNI AI FINI GIURIDICI.

L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione è palese in ragione del conferimento di incarichi di servizio a soggetti aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente presso gli istituti scolastici che il Sig. Esposito aveva indicato in sede di preferenze.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza apposita domanda di conferimento incarichi e tempo determinato, per le classi di concorso A048 e A049, nelle Graduatorie provinciali per le supplenze/GPS, lamenta l'errata la mancata attribuzione dell'incarico presso gli istituti indicati e nel rispetto delle preferenze espresse, il tutto a vantaggio di altri soggetti, titolari di punteggi inferiori. Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti dell'odierno ricorrente. Pertanto, il Sig. Esposito Mario Francesco ha diritto al conferimento dell'incarico di supplenza annuale, secondo le specifiche contenute nella domanda presentata.

Il danno subito dal mancato conferimento di incarichi attribuiti a lavoratori aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente, è duplice, in quanto sotto l'aspetto retributivo e contributivo il ricorrente ha perso irrimediabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti, mentre sotto l'aspetto del punteggio, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo. Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con gli istituti scolastici espressi in preferenza, ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del ricorrente consistita nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

È stato palesemente violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto. Circa la normativa sullo scorrimento delle graduatorie, appare indubbia l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha stipulato contratti di



supplenza con docenti presso istituti che erano stati indicati dal ricorrente come sedi di “preferenza”.

Sussiste senza dubbio alcuno il diritto al risarcimento del danno sia sotto l’aspetto economico (risarcimento danni patrimoniale per la mancata stipula di contratti) sia sotto l’aspetto giuridico (perdita di punteggio).

Si rileva, altresì, essenziale per il Sig. Esposito adire urgentemente ed in via cautelare l’intestato Tribunale al fine di essere collocato, nell’immediato, nell’Istituzione scolastica spettante per legge.

Deve farsi rilevare che, per l’individuazione dei dati relativi ai potenziali controinteressati Sigg. Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo, l’odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n.241/90, al fine di prendere visione e, conseguentemente, estrarre copia dei dati relativi ai controinteressati Sigg. Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo (con espresso riferimento all’indirizzo di residenza), per la notifica del presente ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro. A tale istanza, come sopra già riferito, l’Amministrazione rispondeva in maniera del tutto evasiva, omettendo l’indicazione dei dati richiesti, costringendo, pertanto, il ricorrente a chiedere al Giudice adito di essere autorizzato a procedere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Sussistono i presupposti previsti dalla legge per l’emanazione di un provvedimento cautelare. La scelta del procedimento e l’urgenza del richiesto provvedimento cautelare è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto del ricorrente. Un procedimento ordinario, infatti, rischierebbe di compromettere, in ragione dei suoi tempi, il diritto vantato dal Sig. Esposito e, di fatto, tramuterebbe l’odierna domanda in una mera richiesta risarcitoria, per equivalente, del diritto oramai inevitabilmente leso.

È necessaria, pertanto, nelle more della decisione sul merito della controversia che valuterà anche la sussistenza di danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni convenute, che Codesto Giudicante emetta una misura cautelare che consenta al ricorrente di ottenere una delle sedi spettantegli per legge e richieste con la menzionata domanda di assegnazione di supplenza.

1) Sul fumus boni iuris



Nella parte fattuale del ricorso è stato evidenziato l'errore del Ministero resistente/U.S.R. competente, fornito di prova documentale.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto ad ottenere una delle due supplenze, sopra specificate, assegnate ai sig.ri Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo su sedi (Amantea –Campora San Giovanni e Taverna di Montalto Uffugo) su cui il Sig. Esposito aveva espresso delle preferenze ed in virtù del fatto che il ricorrente è assegnatario di punteggio pari a 46 per la sua migliore classe di concorso (A048) contro i 43 punti di Caglianone ed addirittura i 41 di Sprovieri.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la mancata stipula del contratto di lavoro determinato per il conferimento di una supplenza annuale, per tutto il periodo scolastico 2022/23, con decorrenza dal 24/09/2022 e fino al termine delle attività didattiche.

Il ricorrente, per tale motivo, può domandare il risarcimento dei danni in considerazione dell'errore commesso dall'Amministrazione scolastica.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da **Cass., S.U., sentenza n. 7842/1994**, la responsabilità precontrattuale della P.A. *”è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”*.

Posto che il ricorrente avrebbe maturato il diritto a conseguire la supplenza se l'amministrazione scolastica non avesse errato nella compilazione delle graduatorie, considerato il punteggio del ricorrente, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto avere luogo.

Lo stesso **Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008**, ha stabilito che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina



il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

2) **Sul periculum in mora**

Il ricorrente precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il diritto ad ottenere una delle due supplenze, sopra specificate, assegnate ai Sigg.ri Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo su sedi (Amantea –Campora San Giovanni e Taverna di Montalto Uffugo)

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Risulta, pertanto, evidente la sussistenza di un pericolo non integralmente risarcibile.

Per i suesposti motivi, il Sig. Esposito Mario Francesco, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in via cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, ritenuto sussistente il diritto del ricorrente, voglia

IN VIA D'URGENZA E CAUTELARE

- accertare e dichiarare il diritto di Esposito Mario Francesco ad ottenere l'incarico di supplenza, in luogo di Sprovieri Vincenzo, a tempo determinato per EEMM presso Montalto - Taverna – per uno spezzone di 10 ore sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023, oppure, **in via subordinata**, accertare e dichiarare il diritto di Esposito Mario Francesco ad ottenere l'incarico di supplenza, in luogo di Caglianone Vincenzo, a tempo determinato per EEMM presso Amantea – Campora San Giovanni IC – per uno spezzone di 8 ore sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023.

- ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di provvedere all'assegnazione della supplenza presso una delle sedi spettantegli per legge ed indicate nella domanda presentata, con conseguente disapplicazione degli atti amministra-



tivi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori.

- condannare il Ministero resistente alla corresponsione delle retribuzioni non percepite, parametrize alle ore di supplenza non assegnate, con decorrenza dal 24 settembre e sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023 o sino all'effettiva immissione in servizio in caso di accoglimento dell'istanza cautelare.

Con riconoscimento del consequenziale punteggio, sempre con decorrenza dal 24 settembre 2022.

Nonché, successivamente,

nel **giudizio di MERITO**, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori:

- accertare e dichiarare il diritto di Esposito Mario Francesco ad ottenere l'incarico di supplenza, in luogo di Sprovieri Vincenzo, a tempo determinato per EEMM presso Montalto - Taverna – per uno spezzone di 10 ore sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023, oppure, **in via subordinata**, accertare e dichiarare il diritto di Esposito Mario Francesco ad ottenere l'incarico di supplenza, in luogo di Caglianone Vincenzo, a tempo determinato per EEMM presso Amantea – Campora San Giovanni IC – per uno spezzone di 8 ore sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023;

- condannare il Ministero resistente alla corresponsione delle retribuzioni non percepite, parametrize alle ore di supplenza non assegnate, con decorrenza dal 24 settembre e sino al termine dell'attività didattica per l'anno scolastico 2022/2023 o sino all'effettiva immissione in servizio in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, con riconoscimento del consequenziale punteggio, sempre con decorrenza dal 24 settembre 2022.

- disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto del ricorrente.

In via istruttoria si chiede che il Giudice acquisisca, ex art. 210 c.p.c., dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento, quelli eventualmente non in possesso del ricorrente ed utili ai fini della decisione, nonché la documentazione richiesta con nota Pec di istanza di accesso agli atti del 31.10.2022.



Sempre in via istruttoria, in caso di contestazione circa i fatti esposti nel corpo del presente atto si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che la graduatoria incrociata EEEM è stata redatta e regolarmente pubblicata?
- 2) Vero che Caglianone Francesco ha ottenuto l'assegnazione di supplenza EEEM, dal 24 settembre 2022 e fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto comprensivo di Amantea – Campora San Giovanni per incarico a tempo determinato – per uno spezzone di 8 ore – con punteggio 43?
- 3) Vero che Sprovieri Vincenzo ha ottenuto l'assegnazione di supplenza EEEM, dal 24 settembre 2022 e fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto comprensivo di Amantea – Campora San Giovanni per incarico a tempo determinato – per uno spezzone di 8 ore – con punteggio 41?
- 4) Vero che Esposito Mario Francesco, per la classe A048 è assegnatario di punteggio pari a 46?
- 5) Vero che Esposito Mario Francesco, per la classe A048 è assegnatario di punteggio pari a 46?

Si indicano a testi le d.sse Loredana Giannicola e Laura Ricca, rispettivamente Dirigente e Funzionaria del Ministero dell'Istruzione, Ufficio V, Ambito territoriale di Cosenza.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente vertenza ha un valore indeterminabile ma è esente da versamento in quanto il ricorrente, giusta dichiarazione della stessa allegata in atti, nell'anno precedente alla proposizione del ricorso non ha percepito redditi familiari superiori ad €35.240,04, ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n°98 convertito dalla L.15/7/11, n°111.

Indice come da documenti di fascicolo di parte.

Rende, lì 6 dicembre 2022

Avv. Michele Biamonte



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI
EX ART. ART. 150 C.P.C.**

Istante l'Avv. Michele Biamonte, codice fiscale BMN MHL 63R23 D086E, Pec: avvmichelebiamonte@cnfpec.it, n.q.di procuratore costituito nell'interesse del sig. Esposito Mario Francesco, codice fiscale SPS MFR 92L12 B963T, ricorrente nell'instaurando giudizio dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale, sezione Lavoro e Previdenza, contro il Ministero dell'Istruzione, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza ed altri potenziali controinteressati

PREMESSO

che il presente ricorso ha ad oggetto la revisione delle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze/GPS per l'anno scolastico 2022/23, nonché il risarcimento dei danni subiti dal Sig. Esposito Mario Francesco, conseguente alla mancata stipula di contratti a tempo determinato da parte di Istituti Scolastici, ove lo stesso era inserito in graduatoria, che hanno stipulato contratti a termine con altri soggetti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante;

che, a parere della scrivente difesa, essendovi la possibilità di modificazioni dei rapporti giuridici attinenti altri soggetti, il ricorso va notificato a questi ulteriori potenziali residenti controinteressati, nelle persone dei Sigg. Caglianone Vincenzo e Sprovieri Vincenzo;

che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i potenziali controinteressati, il ricorso deve essere notificato ai predetti soggetti risultati assegnatari, inseriti nelle graduatorie degli istituti per l'assegnazione delle supplenze della provincia di Cosenza, pur se con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

CONSIDERATO

che sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso, considerata l'impossibilità di entrare in possesso dei dati relativi ai controinteressati inseriti nella graduatoria che ci occupa;

che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione, a mezzo posta elettronica certificata, i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale;



che è interesse dell'istante chiedere di essere autorizzato a procedere alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.

Tanto premesso e considerato, l'istante come sopra rapp.to e difeso, formula

ISTANZA

di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, nonché dell'eventuale provvedimento autorizzativo, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza, con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

Rende, 6 dicembre 2022

Con osservanza

Avv. Michele Biamonte

